

Codice DB1605

D.D. 2 agosto 2010, n. 208

Rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 e del D. lgs. 42/2004 per il "Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell'attività estrattiva in una cava di sabbia e ghiaia situata in località Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo (CN)", Società Calcestruzzi S.p.A. Codice: M61C.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Calcestruzzi S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via Camozzi, 124 (omissis) è autorizzata, ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, alla prosecuzione dell'attività estrattiva in località Bastie ed alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nel "Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell'attività estrattiva in una cava di sabbia e ghiaia situata in località Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo (CN)", per 24 mesi a decorrere da trenta giorni dalla data del presente atto.
2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni previste nella precedente autorizzazione d.d. n. 58 del 7 aprile 2004 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
3. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 49 – 12145 del 30 marzo 2004 e suoi allegati, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza in merito al SIC/ZPS "Confluenza Po-Bronda" (IT1160009).
4. I lavori devono inoltre essere attuati nell'osservanza delle prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta n. 242/2009 del 4 agosto 2009 (allegata al presente atto).
5. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e suo allegato, nella d.d. n. 58 del 7 aprile 2004 e nella d.g.r. 49 – 12145 del 30 marzo 2004 e suoi allegati, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
6. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.
7. La garanzia presentata tramite fidejussione n. 460830427874 del 29 aprile 2004 e la relativa appendice del 14 luglio 2010 stipulata con Unicredit Banca d'Impresa (ora UniCredit Corporate Banking) a favore dell'amministrazione regionale dell'importo pari a 443.000,00 € (quattrocento quarantatre mila/00) sono sostitutive della cauzione o fidejussione, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione
8. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

9. La Società esercente è tenuta al pagamento delle “Tariffe del diritto di escavazione” di cui all’art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla d.g.r. n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per gli importi successivamente aggiornati con la d.g.r. n. 9-11058 del 23 marzo 2009.

10. La Società esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Saluzzo e Revello, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

11. La presente autorizzazione diventa efficace trascorsi trenta giorni dalla data del presente atto (comma 11 art. 146 del d.lgs. 42/2004).

La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Saluzzo e Revello, all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese” per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonché alla Provincia di Cuneo, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ai sensi del comma 11 e al Ministero Ambiente e Tutela del Territorio ai sensi del comma 14 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto